



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale
Organismo Indipendente di Valutazione

Scheda di sintesi sulla rilevazione dei dati oggetto di pubblicazione
--

1. Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è iniziata il 27 gennaio 2014 e si è conclusa il 30 gennaio 2014.

2. Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni organizzative autonome e Corpi)

Il Consiglio regionale non ha né uffici periferici né articolazioni organizzative autonome e Corpi.

3. Procedure e modalità seguite per la rilevazione

L'OIV, a seguito di colloquio intercorso con il responsabile del Settore Organizzazione e personale, titolare della competenza in ordine alla pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione trasparente, ha concordato l'invio della documentazione allegata alla deliberazione n. 77/2013 necessaria per poter effettuare le dovute verifiche.

L'OIV da atto che la verifica sul sito istituzionale del Consiglio regionale attraverso l'utilizzo di supporti informatici non è stata possibile. Non sono infatti al momento disponibili strumenti per monitorare la tempestività dell'aggiornamento e la completezza dei dati oggetto dell'attestazione. Le verifiche sono state svolte mediante l'accesso, effettuato più volte, al sito istituzionale del Consiglio regionale, nel quale risultano pubblicati e disponibili sia i documenti che le banche dati relative ai dati oggetto di attestazione, e attraverso la verifica dell'attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

4. Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Le informazioni sulle quali si richiede la verifica in questione da parte dell'OIV non sempre si riferiscono a tutte le amministrazioni contemplate dall'articolo 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, sia

per espressa esclusione dall'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi ad opera dell'Allegato 1 – foglio 3, sia perché in taluni casi l'amministrazione non risulta avere competenze specifiche nella materia indicata.

Con riferimento al Consiglio regionale della Toscana si ritiene che possano essere escluse dall'obbligo di pubblicazione la materia di pianificazione e governo del territorio e quella riguardante le strutture sanitarie private accreditate per mancanza di una competenza specifica dell'ente nelle materie indicate.

Al contempo si coglie l'occasione per dare rilievo all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati riferiti agli incarichi amministrativi di vertice ed ai dirigenti di ruolo prescritti nei confronti di tale tipologia di amministrazione dagli artt. 15, commi 1, 2 e 5 e 10, comma 8 lett. d) del d.lgs. n. 33/2013, dall'art. 20, comma 3 del d.lgs. n. 39/2013 e dall'art. 19, comma 1 bis del d.lgs. n. 165/2001.

Più nello specifico, in alcuni casi si sono individuati possibili spazi migliorativi. In tali casi la valutazione, nella apposita griglia, ha avuto quale riferimento il valore "2". Si tratta dei casi in cui la data di aggiornamento riguarda il sito e non i singoli documenti, sia con riferimento ad alcuni documenti delle disposizioni generali, sia con riferimento ad alcuni curricula. Riguardo agli incarichi, in diversi casi non sono specificati i compensi, così come per le dichiarazioni relative alle variazioni intervenute nella situazione patrimoniale. In alcuni casi, inoltre, il dato, pur presente, non è pienamente digitabile. Non sempre sono presenti i curricula, o l'attestazione di potenziali situazioni di conflitto di interesse, così come le tabelle relative agli elenchi dei consulenti. Con riferimento ai risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali in molti casi non c'è il dato sul tempo medio ma la sola specificazione del rispetto dei tempi. Per quanto riguarda le voci relative alle sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, pur essendo presenti i dati, essi non sono presentati organicamente tramite apposite tabelle. Infine in riferimento alle Carte dei servizi, vi è un solo caso di carta realizzata ed una in fase di produzione; e lo stesso dato sui tempi di attesa potrebbe in diversi casi essere prodotto.

5. Eventuale documentazione da allegare

Nessuna documentazione integrativa.

30 gennaio 2014